



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Francesca Pulitanò

**Cronaca di una tragedia e osservazioni su
un provvedimento senatorio del I secolo d.C.**

Numero XV Anno 2022

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciunglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Verona), M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Cronaca di una tragedia e osservazioni su un provvedimento senatorio del I secolo d.C.

SOMMARIO: 1. Il crollo di Fidene: spunti per un nuovo approccio – 2. Anfiteatri nel I secolo d.C.: materiali e tecniche di costruzione – 3. Brevi considerazioni sulla struttura del senatoconsulto – 4. Il contenuto della decisione senatoria: le prime due disposizioni – 5. Il provvedimento di esilio contro Atilio – 6. Conclusioni: la posizione di Tacito tra documentazione storica e scelte politiche.

1. *Il crollo di Fidene: spunti per un nuovo approccio*

Lo studio delle circostanze del crollo dell'anfiteatro di Fidene, avvenuto nel 27 d.C., permette di guardare con un senso di particolare appagamento all'interazione tra settori del sapere solo apparentemente molto distanti. Di questo episodio si è infatti occupata una dissertazione di *bachelor degree* in *Physics* di pochi anni fa¹, che si conclude con la seguente, emblematica frase: «at the intersection of classics and physics, or the humanities and the sciences, it is possible to pose logical questions and garner grounded solutions that either side has not been able to previously address».

Conviene richiamare, in primo luogo, i testi di riferimento, dai quali sarà possibile enucleare alcune questioni funzionali ad un nuovo tentativo di ricostruzione critica del provvedimento senatorio, che si

¹ R. NAPOLITANO, *Failure at Fidenae: Visualization and Analysis of the Largest Structural Disaster in the Roman World. Physics, Astronomy and Geophysics Honors Papers*, Connecticut, 2015, 7 e 88.

fonderà – anche – sui risultati dello studio degli aspetti legati alla tecnica costruttiva.

Il disastro di Fidene è citato da più di una fonte, ma il solo Tacito lo racconta con una certa ricchezza di dettagli. L'accadimento è sconcertante nella drammatica concatenazione dei fatti e nell'alternarsi di tinte emotive contrastanti, dalla gioia alla disperazione. Esso si snoda attraverso alcuni passaggi cruciali: il liberto Atilio aveva assunto l'iniziativa di erigere a Fidene, poco lontano da Roma, un anfiteatro per la celebrazione di uno spettacolo di gladiatori. L'evento aveva attirato l'attenzione di una moltitudine di persone, che si erano messe in marcia anche da Roma, pregustando un divertimento che in quel particolare periodo era negato al popolo per disposizione del principe. Forse il peso della folla accorsa, forse l'inadeguatezza del suolo, forse un difetto strutturale, forse la combinazione di alcuni o tutti questi fattori avevano determinato il crollo delle gradinate, causando una strage senza precedenti²; il senato, chiamato a pronunciarsi sui fatti, era intervenuto emanando alcune disposizioni.

² Di alcuni profili della vicenda mi ero già occupata in precedenza: cfr. F. PULITANÒ, *Luoghi dello sport e sicurezza nel mondo antico: appunti minimi su una vicenda patologica*, in *Olympialex Review*, 1, 2018, 77 ss. (= *Ratio iuris*, 46, 2018). Nelle fonti antiche, è documentato anche un altro episodio analogo, cioè il cedimento di un settore del Circo Massimo sotto Antonino Pio, con un bilancio di 1112 vittime. Per questa notizia, cfr. TH. MOMMSEN, *Chronica minora*, I, Berlino 1892, 146, cui si rimanda in *Scriptores Historiae Augustae, Anton. Pius* 9.1, ed. *The Loeb Classical Library*, London, Cambridge, 1960, 120 e nt. 6: *adversa eius temporibus haec provenerunt: fames, de qua diximus, Circi ruina, terrae motus, quo Rhodiorum et Asiae oppida conciderunt, quae omnia mirifice instauravit, et Romae incendium, quod trecentas quadraginta insulas vel domos absumpsit*. Si veda, tra gli altri, l'incidentale richiamo compiuto da M. DE BERNARDI, *Atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive*, in *RDR*, 11, 2011, 2 nt. 13. Sulla natura giuridica degli anfiteatri, cfr. P. PASQUINO, *Gli edifici per spettacoli in Roma antica quali res publicae*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2016, 81 ss. In generale, sulle manifestazioni sportive nel mondo greco e romano, E. FRANCIOSI, *Qui agitandi munus exercent? Brevi note in margine a C.Th.15.7.7*, in *Studi in onore di Remo Martini*, II, Milano, 2009, 107 ss.; ID., *'Athletae', 'agitatores', 'venatores? Aspetti del fenomeno sportivo nella legislazione postclassica e giustiniana*, Torino, 2012; su vari aspetti del gioco nel mondo romano, cfr., recentemente, *Il gioco nell'antica Roma. Profili storico-giuridici?*, a cura di F. Fasolino e A. Palma, Torino, 2018. Si ricordi, per inciso, che nel 2014 la UEFA ha

Svetonio ricorda il crollo in due punti delle sue *Vite dei Cesari*:

Svet. *Tib.* 40: *Statimque revocante adsidua obtestatione populo propter cladem, qua apud Fidenas supra viginti hominum milia gladiatorio munere amphitheatrici ruina perierant, transiit in continentem potestatemque omnibus adeundi sui fecit*³.

Svet. *Calig.* 31: *queri palam de condicione temporum suorum solebat, quod nullis calamitatibus publicis insignirentur; Augusti principatum clade Variana, Tiberi ruina spectaculorum apud Fidenas memorabilem factum, suo oblivionem imminere prosperitate rerum; atque identidem exercituum caedes, famem, pestilentiam, incendia, hiatum aliquem terrae optabat*⁴.

Il primo passaggio è tratto dalla vita di Tiberio, principe in carica al momento del fatto. Svetonio racconta che Tiberio, in volontario ritiro in Campania, era stato richiamato a Roma dalle proteste popolari conseguenti al disastro. Lo storico cita l'evento solo cursoriamente, indicandolo come ragione per la quale Tiberio si era deciso ad un breve rientro a Roma, subito seguito da una nuova partenza (Svet. *Tib.* 41). In questa sede le notizie si limitano al numero delle vittime, senza che sia in alcun modo affrontato il tema della dinamica dell'incidente, né quello delle eventuali responsabilità.

Il secondo testo sottolinea l'imponente eco che probabilmente ebbe la catastrofe di Fidene, presentata come una pubblica calamità idonea a rendere memorabile il principato di Tiberio, analogamente a quanto era accaduto per Augusto rispetto alla disfatta di Varo. Infatti, il verificarsi di eventi di così grande risonanza, ancorché tragici, non può che restare impresso nella memoria dei posteri e degli storici.

Assai più articolata è invece la cronaca di Tacito, che ci ha lasciato un concitato racconto, denso di particolari e di *pathos*. L'episodio risale,

emanato una complessa guida alla costruzione degli stadi, ora disponibile nella traduzione del 2016 a cura della FIGC, che attribuisce un ruolo fondamentale alla sicurezza degli spettatori e richiama l'importanza dello sport nell'antichità e, in particolare, dei luoghi in cui esso veniva praticato).

³ Ed. *Les belles lettres*, a cura di H. AILLOUD, Paris, 1957, 33.

⁴ Ed. *Les belles lettres*, cit., 86.

come detto, all'anno 27 d.C., come si inferisce dalla menzione dei due consoli, Marco Licinio e Lucio Calpurnio. Tacito dice che il disastro verificatosi a Fidene è tale da essere equiparato alle rovine di una guerra. A questa premessa segue la cronaca del cedimento:

Tac. *Ann.* 4.62⁵: *M. Licinio L. Calpurnio consulibus ingentium bellorum cladem aequavit malum improvisum: eius initio simul et finis exstitit. nam coepto apud Fidenam amphitheatro Atilius quidam libertini generis, quo spectaculum gladiatorum celebraret, neque fundamenta per solidum subdidit neque firmis nexibus ligneam compagem superstruxit, ut qui non abundantia pecuniae nec municipali ambitione sed in sordidam mercedem id negotium quaesivisset. adfluxere avidi talium, imperitante Tiberio procul voluptatibus habiti, virile ac muliebre secus, omnis aetas, ob propinquitatem loci effusius; unde gravior pestis fuit, conferta mole, dein convulsa, dum ruit intus aut in exteriora effunditur immensamque vim mortalium, spectaculo intentos aut qui circum adstabant, praeceps trahit atque operit.*

Il bilancio delle vittime appare da subito pesantissimo (4.63):

quinquaginta hominum milia eo casu debilitata vel obrita sunt [...]

Infine, si descrive la reazione del senato (4.63):

cautumque in posterum senatus consulto ne quis gladiatorium munus ederet cui minor quadringentorum milium res neve amphitheatrum imponeretur nisi solo firmitate spectatae. Atilius in exilium actus est.

Non si è mancato, in letteratura, di sottolineare i possibili diversi piani di lettura di queste righe. È particolarmente evidente, ad esempio, la posizione politica tacitiana, notoriamente tendenziosa, che addossa implicitamente la colpa della strage a Tiberio e alla sua generale avversione per gli spettacoli: se i divertimenti fossero stati organizzati più spesso a Roma, lascia intendere lo storico, tutte quelle persone non si sarebbero riversate contemporaneamente a Fidene. Non manca il

⁵ Ed. *Les belles lettres*, a cura di P. WUILLEUMIER, Paris, 1975, 58 ss.

giudizio moraleggiante sul liberto Atilio, autore dell’iniziativa, il quale, si dice, era mosso dalla smania di sordido guadagno. Questo genere di considerazioni, che riveste sicuramente un interesse letterario, potrebbe però avere una ricaduta negativa sul piano storico-giuridico, propiziando il dubbio che un’eventuale scarsa affidabilità del racconto dei fatti possa riverberarsi anche sull’attendibilità delle conseguenze degli stessi, così come riferite nel testo⁶.

Il tema, invero piuttosto complesso, tocca la questione della correlazione tra il resoconto degli eventi da parte di Tacito e le fonti da lui utilizzate per riferirli. A tale proposito gli studiosi hanno talvolta parlato di «analytical creativity», espressione che indica una certa libertà interpretativa del nostro autore nell’espore i fatti storici⁷. A questo giudizio fa però da contrappeso la notizia che in più occasioni Tacito sia venuto a conoscenza degli *acta senatus*, anche se sussiste qualche incertezza sulle modalità di tale conoscenza. Se, infatti, è possibile reperire prove di un accesso diretto ai documenti da parte dello storico per quanto concerne l’epoca di Nerone, la situazione è diversa rispetto all’età di Tiberio, le cui testimonianze potrebbero anche essere state desunte, da parte di Tacito, da autori a lui precedenti⁸. Non possiamo,

⁶ Solo incidentalmente si ricordi che A.J. WOODMAN, *Remarks on the structure and content of Tacitus*, *Annals* 4.57-67, in *The Classical Quarterly*, 22, 1972, 150 ss. aveva individuato nel racconto un andamento circolare: la descrizione del soggiorno campano di Tiberio, relativo all’anno 26 d.C., risulta infatti inframmezzata, nel libro IV, proprio dal richiamo all’episodio di Fidene del 27, per riprendere poi più avanti⁶. Lo studioso ha ritenuto l’esposizione tacitiana viziata da una cesura temporale ingiustificata, perché la questione di Fidene risulta incastonata, forse ad arte, all’interno del periodo di permanenza a Capri. Anche Svetonio, d’altra parte, descrive una sequenza simile degli eventi, precisando che il soggiorno fuori Roma di Tiberio si era protratto per ben sei anni e che il rientro dovuto alla tragedia aveva rappresentato soltanto una parentesi di breve durata. Da questo punto di vista, nulla autorizzerebbe a pensare che Tacito avesse manipolato la scansione storica, dato che, sostanzialmente, essa coincide con quella data da Svetonio. Cfr. F. PULITANÒ, *Luoghi*, cit., 83 ss.

⁷ Cfr. T.D. BARNES, *Tacitus and the Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre*, in *Phoenix*, 52, 1998, 135: egli parla di Tacito come «a creative writer», il quale, partendo da un nucleo di oggettività, era solito imporre alla narrazione dei fatti la propria personale struttura, oltre che la propria interpretazione.

⁸ T.D. BARNES, *Tacitus*, cit., 136.

insomma, affermare con sicurezza che l'epoca di Tiberio sia narrata dallo storico con oggettività, perché non siamo nemmeno del tutto certi che egli abbia avuto contatto diretto con le fonti.

Della questione si sono occupati, in passato, illustri scrittori, tra cui Syme⁹ e Momigliano¹⁰. Il primo propendeva per un esame personale dei documenti da parte di Tacito, mentre il secondo era decisamente orientato a pensare che lo storico facesse largo uso di 'invenzioni'. Più avanti nel tempo, Barnes ha preferito prendere posizione a favore di una diretta consultazione degli atti senatorii da parte di Tacito. L'opinione di quest'ultimo autore assume una rilevanza particolare in questa sede, in quanto egli individua proprio nel racconto dei fatti di Fidene un indizio significativo a favore del proprio assunto. Premesso, infatti, che Tacito tende ad arricchire la narrazione con dettagli che sono frutto della propria fantasia, in questo caso specifico egli avrebbe attinto alla fonte di Svetonio, integrandola con notizie che gli derivavano proprio dalla consultazione degli *acta senatus*. Tale conclusione sembra potersi accogliere: la dovizia di particolari, anche tecnici, sulle caratteristiche dell'anfiteatro e sulla dinamica del crollo lascia pensare, infatti, che la catastrofe avesse dato l'impulso ad un'attività istruttoria, e che proprio dai risultati di questa Tacito avesse assunto le informazioni riportate nella prima parte del racconto.

Si vuole, a questo punto, riprendere le osservazioni con cui è stato avviato il presente studio, ponendo l'accento su un aspetto per lo più trascurato dalla riflessione storico-giuridica, ma che in questa sede si presenta come estremamente rilevante: si tratta del fatto che Tacito, nel nostro racconto, fornisce indicazioni particolarmente precise sotto il

⁹ Per una ricognizione della principale bibliografia sul punto, cfr., per tutti, P. BUONGIORNO, *'Senatusconsulta': struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C.-138 d.C.)*, in *AUPA*, 49, 2016, 21 ss. R. SYME, *Tacito*, I, ed. italiana a cura di A. Benedetti, trad. di Marocchi Santandrea C., Brescia, 1967, 547 ss.: l'autore mette in luce come il giudizio di Tiberio su Tacito fosse assai negativo. J.A. CROOK, *'Consilium principis', Imperial councils and counsellors from Augustus to Diocletian*, Cambridge, 1955, 131 parla di Tacito come la fonte più ostile a Tiberio. Sia permesso rinviare anche a F. PULITANÒ, *Luoghi*, cit., 87 ss.

¹⁰ A. MOMIGLIANO, *Terzo contributo alla storia degli studi classici*, Roma, 1966, 739 ss.

profilo tecnico. Si ha infatti la convinzione che dalla valorizzazione dei dettagli legati alle scelte edilizie possa derivare una migliore comprensione delle ragioni che determinarono il crollo, e conseguentemente anche un ulteriore ausilio alla ricostruzione del contenuto del senatoconsulto emanato successivamente al disastro: senatoconsulto al quale, peraltro, non pare sia mai stato dedicato uno studio specifico.

2. *Anfiteatri nel I secolo d.C.: materiali e tecniche di costruzione*

Il primo passo, dunque, è quello di una ricognizione sulla rilevanza dei siti e dei materiali impiegati per la costruzione degli anfiteatri, da cui si giungerà a ripercorrere la dinamica del crollo anche attraverso l'inusuale lente della tecnica ingegneristica.

Rileva, innanzi tutto, il luogo nel quale si consuma la tragedia: l'anfiteatro costruito a Fidene, allo scopo specifico di celebrare un grandioso spettacolo. Di esso conosciamo soltanto quello che ci dicono le fonti appena citate: si trattava di una struttura costruita al risparmio, ma comunque abbastanza grande da contenere diverse decine di migliaia di persone. Quante, esattamente, è ancora oggetto di dibattito, perché su questo punto la testimonianza di Svetonio e quella di Tacito divergono. Il primo riferisce 20.000 vittime, il secondo parla più in generale di 50.000 persone.

Ora, a ben guardare, le due versioni non sono incompatibili, perché mentre Svetonio usa specificamente il verbo *perire*, Tacito riporta che *quinquaginta hominum milia eo casu debilitata aut obrita sunt*, dunque quello di 50.000 sarebbe un numero comprensivo sia delle vittime che dei feriti e si riferirebbe non solo alle persone che erano rimaste travolte all'interno dell'anfiteatro, ma anche a quelle che erano assiegate all'esterno, dove si trovavano verosimilmente attività economiche collaterali, analogamente a quanto accade al giorno d'oggi intorno agli stadi di nuova generazione.

Quanto alla solidità della struttura, Tacito individua due difetti: il primo riguarda le fondamenta, che non erano state gettate, dice letteralmente il testo, *per solidum*. Può essere interessante collegare questa

formulazione con due passi provenienti dal trattato di Vitruvio sull'architettura¹¹:

Vitr. *De Arch.* 1.3: *Firmitatis erit habita ratio, cum fuerit fundamentorum ad solidum depressio, quaque e materia, copiarum sine avaritia diligens electio.*

Vitr. *De Arch.* 1.5: *Tunc turrium murorumque fundamenta sic sunt facienda, uti fodiantur, si queat inveniri, ad solidum et in solido, quantum ex amplitudine operis pro ratione videatur.*

Si può osservare come Vitruvio usi per due volte l'espressione *ad solidum* e una volta, in abbinamento a questa, *in solido*. In ambedue i casi l'architetto del I sec. a.C. intende chiarire come le fondamenta debbano essere scavate in sufficiente profondità, fino ad arrivare alla parte più solida del terreno (*ad solidum*) e debbano essere su questa (*in solido*) adagiate per un'ampiezza sufficiente in proporzione alle misure della costruzione.

Ora, si deve notare come Tacito, invece, per rappresentare un concetto analogo, abbia preferito la preposizione *per*: *neque fundamenta per solidum subdidit*. Se non si vuole attribuire questa scelta alla casualità, occorre pensare che questo modo di esprimersi abbia un preciso significato, cioè quello di porre l'accento non sul 'come' l'anfiteatro era stato costruito, ma sul 'quanto in profondità' fossero state scavate le fondamenta. Lo scopo di queste precisazioni da parte di chi scrive non è quello di indulgere ad un virtuosismo tecnico, ma, al contrario, quello di porre i presupposti per un confronto tra i fatti accaduti e i provvedimenti emanati dal senato.

Dunque, cominciamo con il chiarire che, nell'epoca storica di riferimento, era già avvenuto il passaggio dalla costruzione di anfiteatri

¹¹ Cfr. ancora R. NAPOLITANO, *Failure*, cit., 12 ss. Il passaggio di Vitruvio è stato recentemente richiamato da F. PROCCHI, *Profili giuridici delle 'insulae' a Roma antica. I. Contesto urbano, esigenze abitative ed investimenti immobiliari tra tarda repubblica ed alto impero*, Torino, 2020, 183. Più precisamente, l'architetto latino ritiene imprescindibile il rispetto, oltre che della *ratio firmitatis*, anche di quella *utilitatis* e *venustatis*.

provvisori a quella di anfiteatri stabili, anche se la situazione, da questo punto di vista, rimase fluida ancora per un certo tempo¹².

Da uno studio di Gregori, riferito ai luoghi degli spettacoli nelle zone dell'Umbria, apprendiamo che vi era una certa varietà di soluzioni per la celebrazione di giochi gladiatorii: essi potevano svolgersi anche nel foro o in altri luoghi, che venivano appositamente recintati o nei quali venivano costruite tribune di legno¹³. Per quanto riguarda la vera e propria costruzione di edifici per spettacoli, Gregori afferma quanto segue: «Secondo una tendenza di carattere generale sembra che anche in Umbria la costruzione degli edifici di spettacolo sia da inquadrare prevalentemente nell'ambito del I sec. d.C.»¹⁴. Siamo, dunque, nel nostro periodo di riferimento.

Nello specifico, i ritrovamenti lasciano pensare che nell'età augustea (e anche qualche decennio dopo), gli anfiteatri fossero costruiti con blocchetti quadrangolari, posti a rivestire un nucleo in cementizio¹⁵. A

¹² Secondo un racconto di Plinio (*Nat. Hist.*, 36.24.117), intorno alla metà del I sec. a.C. Gaio Scribonio Curione aveva costruito un doppio teatro, per celebrare i funerali del padre. Lo stesso aveva fatto Cesare, nel 46 a.C., per celebrare il proprio trionfo (*Dio. Cass.* 43.22.3), con una struttura che, pur essendo di legno e avendo perciò una vita comunque effimera, può essere considerata come la prima ad avere rivestito, a Roma, i caratteri propri di un anfiteatro pubblico. A Statilio Stauro (*Svet. Aug.* 29) si deve, invece, il merito di aver conferito a tali strutture il carattere della stabilità. Il teatro da lui costruito nel 29 a.C. viene indicato, appunto, come il primo anfiteatro permanente: esso, ancora di materiale ligneo, fu però distrutto da un incendio (P. PASQUINO, *Gli edifici*, cit., 103 ss.). Da *Svet. Cal.* 21 e *Nero* 22, apprendiamo l'esistenza di iniziative di Caligola e di Nerone di costruire, prima di Vespasiano (che iniziò il Colosseo nel 72/74 d.C.), un anfiteatro nel Campo Marzio. Entrambe le versioni della struttura andarono distrutte, una per opera di Claudio, l'altra, lignea, consumata dalla furia degli incendi (P. PASQUINO, *Gli edifici*, cit., 104 nt. 66). Cfr. L. HOMO, *Roma imperiale e l'urbanesimo nell'antichità*, Milano, 1976, 254 s.; cfr., tra gli altri, anche P. VEYNE, *Le pain et le cirque. Sociologie historique d'un pluralisme politique*, Paris, 1976; F. SAVI, *I gladiatori: storia, organizzazione, iconografia*, Roma, 1980; F. DUPONT, *La vita quotidiana nella Roma repubblicana*, Torino, 2006; Ch. MANN, *I gladiatori*, Bologna, 2014.

¹³ G.L. GREGORI, *Anfiteatri e spettacoli gladiatorii nell'Umbria romana*, in *'Lud?' e 'munera'*, 25 anni di ricerche sugli spettacoli d'età romana, Milano, 2011, 58.

¹⁴ G.L. GREGORI, *Anfiteatri*, cit., 59.

¹⁵ G.L. GREGORI, *Dediche di anfiteatri umbri*, in *'Lud?' e 'munera'*, cit., 71.

questo periodo rimontano, dunque, le strutture identificabili con un *opus caementicium* rivestito in blocchetti di calcare. Negli anfiteatri di *Ocriculum*, *Interamma* e in alcuni settori di quello di *Asisium* si registra la presenza del reticolato. In alcune strutture è documentato anche l'uso del laterizio, soprattutto nelle parti soggette a restauri (ad esempio a *Carsulae*, *Interamma*, *Suasa*)¹⁶.

Ora, anche se sull'aspetto dell'anfiteatro di Fidene non abbiamo notizie dirette, possiamo tuttavia richiamare alcune ipotesi che sono state formulate, al di fuori dell'ambito degli studi storici, sulla forma di esso e sui materiali impiegati per la costruzione. Occorre da subito sgombrare il campo dalla possibilità che si trattasse di una struttura cosiddetta *pleine*, cioè scavata direttamente nella cava naturale, a favore dell'idea che, invece, essa fosse *creuse*, vale a dire eretta in modo da essere appoggiata sul suolo, indipendentemente dalla natura di esso¹⁷. Tacito parla espressamente di un'ossatura di legno, *lignea compages*, e si preoccupa di precisare che essa non era stata sufficientemente rafforzata da solide giunture. Dunque, il legno doveva essere il materiale di base. Nello specifico, doveva trattarsi di legno di abete, del quale la zona era particolarmente ricca. Lo storico ci ricorda, anche, che Atilio aveva agito avendo di mira un facile guadagno, il che può significare, da un altro punto di vista, che il liberto imprenditore avesse perseguito la via del risparmio. Concretamente, il risparmio potrebbe coincidere, in questo caso, con la scelta di utilizzare il legno di abete come unico materiale,

¹⁶ Per quanto riguarda, in particolare, *Interamma Nabars*, G.L. GREGORI, *Dediche*, cit., 81 ritiene che la presenza del reticolato policromo con alternanza di filari di pietra scura e di filari di calcare bianco non permetta di datare l'anfiteatro oltre la metà del I sec. d.C. Si vedano, in generale, J.C. GOLVIN, *L'amphithéâtre romain. Essai sur la théorisation de sa forme et de ses fonctions*, Paris, 1988; R. DUNCAN JONES, *Structure and Scale in the Roman Empire*, Cambridge, 1990, 174 ss.; P. GROS, *Les théâtres en Italie au Ier siècle de notre ère: situation et fonctions dans l'urbanisme impérial*, in *L'Italie d'Auguste a Dioclétien*, Paris, 1994; J.P. ADAM, *L'arte di costruire presso i romani*, Milano, 1984; M. BIANCHINI, *Le tecniche edilizie nel mondo antico*, Roma, 2010, 42. Per osservazioni sui diversi materiali da costruzione nel I secolo d.C. e sulla inaffidabilità delle strutture c.d. 'a graticcio', cfr. ancora F. PROCCHI, *Profili*, cit., 203.

¹⁷ R. NAPOLITANO, *Failure*, cit., 11, sulla scorta di J.C. GOLVIN, *L'amphithéâtre*, cit., 157 ss.

pur essendo già diffusa, al tempo, la prassi di impiegare materie prime più solide¹⁸. La spiegazione di ciò potrebbe risiedere, peraltro, nell'opzione a favore del carattere provvisorio della struttura.

Ciò premesso, possiamo procedere con la descrizione di una ipotesi sulla configurazione del nostro anfiteatro, alla quale si può giungere attraverso il confronto con altre opere simili, appartenenti alla stessa epoca, delle quali ci sono pervenuti resti o testimonianze. Rilevano, in particolare, i rilievi scolpiti sulla Colonna Traiana e la conformazione dell'anfiteatro di Verona. Quanto ai primi, l'osservazione delle strutture in esso rappresentate ci dice che, probabilmente, anche quella di Fidene poteva essere stata concepita su tre file verticali, delle quali la prima sorretta da archi e la seconda da supporti triangolari. Secondo un calcolo che integra questi dati con le misure dell'anfiteatro di Verona, gli studiosi di modelli edilizi sono giunti a congetturare che l'altezza complessiva dello 'stadio' di Fidene fosse di poco inferiore ai 36 metri e che le tribune fossero supportate da pali verticali, il cui numero avrebbe potuto essere forse di 75¹⁹.

Da Tacito apprendiamo, anche, che le giunture che legavano i pali al corpo della struttura non erano sufficientemente forti (*neque firmis nexibus ... superstruxit*), circostanza che, probabilmente, come si vedrà a breve, non rappresentò la causa principale, ma senz'altro una delle concause che determinarono il crollo.

L'accento deve essere posto, a questo punto, sulla natura del terreno. Studi specifici hanno messo in luce che in quell'area vi era una percentuale di sabbia maggiore del 65% e una componente argillosa del 18% al massimo. Nel complesso, parliamo dunque di una base prevalentemente sabbiosa, al di sotto della quale, a una profondità di 80-120 cm, si trovava probabilmente uno strato roccioso, formato da pietra vulcanica di tufo²⁰. In questo quadro, per tornare a quanto osservato poco sopra, bisogna ritenere che l'espressione *per solidum* sia riferita alla tecnica di inserimento dei pali nel terreno, o, meglio, alla necessità che

¹⁸ Così R. NAPOLITANO, *Failure*, cit., 14.

¹⁹ R. NAPOLITANO, *Failure*, cit., 30 ss.

²⁰ R. NAPOLITANO, *Failure*, 56 ss.

essi fossero conficcati fino a penetrare nello strato roccioso. Solo così si sarebbe potuta garantire un'effettiva stabilità a tutta la costruzione.

Probabilmente Atilio non aveva provveduto in questo modo. Alla mancanza di profondità dei sostegni si era poi aggiunto il carico eccessivo dovuto all'accalcarsi delle persone: il peso della folla, non retto dall'impalcatura, aveva fatto il resto. L'anfiteatro era così caduto, crollando in parte verso l'interno e in parte verso l'esterno, e aveva travolto, contemporaneamente, sia gli spettatori che erano già entrati, sia quelli che si trovavano ancora fuori. Una strage, la cui entità non è determinabile con certezza, ma che certamente aveva riguardato diverse decine di migliaia di persone²¹.

Proprio sulla stima del numero degli spettatori conviene soffermarsi ancora per un momento. Anche su questo aspetto può soccorrere il confronto con altre strutture coeve. Sono di nuovo gli studi di Gregori a permettere qualche osservazione²². Sulla base dei resti di alcuni anfiteatri umbri, si può ricostruire quanto segue: pur essendo assai difficile calcolare con precisione la capienza di ciascuna struttura, perché essa dipende dalla precisa conoscenza della misura degli assi maggiori e minori, interni ed esterni, per Terni si potrebbe ipotizzare una capienza di 10.000 persone e per Bevagna di 6000.

Pare che l'anfiteatro di Arezzo, costruito forse in più fasi, la prima delle quali si colloca nel I secolo d.C., contenesse 13.000 spettatori. Gregori si sofferma su questo dato anche in funzione di una congettura sul numero degli abitanti di questa come di altre città, ma deve concludere per una sostanziale inutilità di esso, considerato che «la capienza degli edifici di spettacolo era anche in funzione dell'afflusso di

²¹ R. NAPOLITANO, *Failure*, 16, discute brevemente anche l'eventualità che l'ablativo assoluto *coempto amphitheatro*, con il quale esordisce il racconto, indichi il fatto che la costruzione dell'anfiteatro fosse stata intrapresa ma non finita, e che a dispetto di ciò esso fosse stato aperto al pubblico. Si trattava di una prassi non inusuale a Roma, ma che non sembra potersi ipotizzare per il nostro caso, dato che nel prosieguo della fonte si ricava da parecchi indizi che la struttura fosse stata completata.

²² G.L. GREGORI, *Dediche*, cit., 61 ss.

spettatori dal suburbio e perfino dalle città vicine²³». Su questo si dovrà tornare a breve, data l'estrema rilevanza della circostanza anche nella nostra vicenda.

Dunque, nell'Etruria del I sec. d.C. vengono costruiti edifici esterni alle città, sia per facilitare l'afflusso degli spettatori, sia per cercare di evitare disordini, sia perché occorre ampi spazi per la mole di questi edifici²⁴.

A queste indicazioni si debbono aggiungere anche quelle inerenti agli anfiteatri già menzionati. La ricostruzione tecnica di Napolitano giunge a calcolare una capienza di 30.266 persone per Verona; per avere un metro di confronto, si possono considerare le dimensioni del Colosseo, che conteneva, verosimilmente, circa 45.800 spettatori²⁵. Quanto a Fidene, stimando, come detto, un'altezza di circa 36 metri e l'esistenza di tribune supportate da 75 pali, ci si può pronunciare per una capienza di 37.400, una cifra compatibile con i racconti di entrambi gli storici.

Tornando alla dinamica del crollo, dal resoconto di Tacito si riesce a ricavare l'idea che il cedimento della struttura fosse dipeso da un movimento lussatorio dei sostegni, come lasciano intendere gli ablativi assoluti *conferta mole, dein convulsa*. Ciò significa, in sostanza, che il peso degli spettatori, pur essendo, forse, in linea astratta sostenibile rispetto alla portata delle tribune, aveva determinato una rotazione dei pali di sostegno, a propria volta causata dall'impianto troppo superficiale di essi. Le trincee di fondo, insomma, non erano abbastanza profonde per garantire la stabilità di tutta la costruzione sovrastante. Inevitabile, perciò, l'accartocciamento di essa, con le tragiche conseguenze già più volte richiamate.

Le premesse di natura tecnica così delineate non sono irrilevanti ai fini di un'analisi sulle conseguenze giuridiche della catastrofe, come subito si vedrà.

²³ G.L. GREGORI, *L'anfiteatro di Arezzo e gli spettacoli gladiatorii in Etruria*, in *'Lud? e 'munera'*, cit., 84 nt. 10; cfr., in generale, A. SCOBIE, *Spectator Security and Confort at Gladiatorial Games*, in *Nikephoros*, 1, 1988, 191 ss.

²⁴ G.L. GREGORI, *L'anfiteatro*, cit., 87.

²⁵ R. NAPOLITANO, *Failure*, cit., 31 ss.

3. Brevi considerazioni sulla struttura del senatoconsulto

Tra gli scrittori che si sono occupati del fatto, solo Tacito riporta, sebbene in modo particolarmente sintetico, i provvedimenti assunti dal governo romano. Non abbiamo a disposizione il testo originale del senatoconsulto, ma soltanto una sintesi del contenuto di esso, riferito da Tacito nell'ultima parte del racconto, che si ritiene utile riportare nuovamente:

Tac. *Ann.* 4.63: ... *cautumque in posterum senatus consulto ne quis gladiatorium munus ederet cui minor quadringentorum milium res neve amphitheatrum imponeretur nisi solo firmitatis spectatae. Atilius in exilium actus est.*

Che si tratti di un senatoconsulto non pare dubbio, dato che ad esso ci si riferisce con terminologia non equivoca: *cautumque in posterum senatusconsulto*. Sulla scorta degli studi di Volterra, sappiamo che la struttura dei senatoconsulti si presentava generalmente come tripartita, cioè composta da «formula introduttiva, thema e (annuncio della) decisione»²⁶. Anche se in un caso, come questo, di trasmissione indiretta, non è ovviamente possibile ricostruire con precisione tutte le parti del provvedimento, le modalità espositive usate da Tacito permettono comunque di formulare più di un rilievo.

Innanzitutto, le due proposizioni introdotte da *ne ... neve* risultano in linea con la prassi, documentata per il I sec. d.C. e per lo stesso Tacito, di riproduzione della parte dispositiva, il cosiddetto *decretum*, da parte di

²⁶ Per una disamina recente della struttura dei senatoconsulti, con valorizzazione della tradizionale tripartizione proposta da Volterra, cfr. P. BUONGIORNO, 'Senatusconsulta': struttura, cit., 20 ss., con richiamo anche alla diversa posizione di Mommsen, il quale, con l'adesione di molta dottrina successiva, individuava una diversa partizione: la *praescriptio*, la *sententia* (composta a sua volta di *relatio* e *decretum*), il *discessionis eventus* (indicato da 'censueret') e, a partire dall'età augustea, il *senatorum numerus*.

fonti non tecniche²⁷. Nello specifico, saremmo di fronte a due diversi *decreta*: il primo, *ne quis gladiatorium munus ederet cui minor quadringentorum milium res*; il secondo, *neve amphitheatrum imponeretur nisi solo firmitatis spectatae*.

Segue l'affermazione *Atilius in exilium actus est*. Nel resoconto di Tacito, quest'ultima breve proposizione si presenta come una frase autonoma, separata dalle due precedenti introdotte da *ne ... neve* da un punto fermo, segno – forse – che l'autore intende tenere questa sanzione distinta dalle altre due. Si delinea una sorta di doppio binario: da un lato, le regole preposte alla sicurezza, verosimilmente elaborate dal senato sulla base della ricognizione del fatto e delle conseguenze nefaste di esso; in secondo luogo, la sanzione inflitta ad Atilio, che Tacito non collega direttamente con le due disposizioni appena menzionate, isolandola in una frase separata e interrompendo così la fluidità del discorso. Se ne deduce – forse – che l'esilio fosse stato irrogato al di fuori della stretta cornice del provvedimento. Ma su questo si tornerà.

Riprendendo il discorso sulla struttura dei senatoconsulti, si ricorda che, di regola, la redazione del decreto era preceduta dall'indicazione della fattispecie sottoposta al vaglio del senato, alla quale si attribuisce il nome di *relatio*. Già a partire dall'età repubblicana tale *relatio* tende ad ampliarsi, recependo al proprio interno istanze di soggetti terzi (ad esempio, legazioni straniere), oppure, anche, una rielaborazione del discorso del magistrato convocante; per l'età imperiale Talbert ha evidenziato la prassi di comprendere nella *relatio* anche una «explanation», cioè una vera e propria ricognizione delle possibili soluzioni, compiuta dallo stesso magistrato convocante o, su sua autorizzazione, da un senatore, da un ambasciatore, da un sacerdote o

²⁷ P. BUONGIORNO, *'Senatusconsulta': struttura*, cit., 22. Per le citazioni con le enclitiche disgiuntive in Tacito, cfr. 28 e 31. Per un esempio di provvedimento senatorio di età augustea documentato da Svetonio (Aug. 44) e da Plinio (*Nat. Hist.* 33.32) e per un confronto tra le due fonti, cfr. A. CASSARINO, *Sul divieto di occupare i posti in teatro: il caso delle accuse di Cicerone ad Antonio* (*Phil.* 2.18.44), in *SDHI*, 83, 2017, 582: si tratta di norme relative alla disposizione degli spettatori nei pubblici spettacoli.

addirittura da un privato²⁸. Che la *relatio* fosse avvenuta anche in occasione dell'episodio di Fidene si potrebbe arguire dalla ricchezza della descrizione di Tacito, ma la congettura regge soltanto ipotizzando, come già accennato, che lo storico in questo punto stia citando di prima mano gli atti senatori.

Sempre a partire dall'età del principato, comincia ad essere documentata anche l'esistenza della motivazione nei senatoconsulti, che precede il *decretum* e si presenta sotto forma di proposizione causale²⁹. Nel nostro caso, mancando a monte la precisa conoscenza dei *verba* del provvedimento, è ancora più difficile pensare di poter distinguere questa componente. L'unico elemento in nostro possesso è la frase che introduce la menzione del senatoconsulto: *quinquaginta hominum milia eo casu debilitata vel obruta sunt*. L'enorme numero di vittime e di feriti induce il senato a intervenire: se, poi, questa stessa circostanza possa essere addotta, oltre che come occasione, anche come motivazione del senatoconsulto, è questione che rimane aperta.

4. *Il contenuto della decisione senatoria: le prime due disposizioni*

Compite queste premesse di carattere generale, è il momento di soffermarsi sul contenuto della pronuncia. In questo paragrafo si prenderanno in considerazione le due disposizioni sicuramente riconducibili al provvedimento senatorio.

La prima disposizione è quella relativa al censo minimo per organizzare spettacoli. Occorre, innanzi tutto, un breve inquadramento di questo elemento in un ambito più generale. Come noto, dal punto di vista dell'impulso organizzativo, gli spettacoli potevano essere divisi in tre diverse categorie, già indicate da Mommsen come *lex*, *liberalitas*, *quaestus*. L'iniziativa di Atilio rientrava senza dubbio nella terza categoria, quella dei giochi organizzati per guadagnare (*quaestus*), diversi da quelli

²⁸ R.J.A. TALBERT, *The Senate of imperial Rome*, Princeton (NJ), 1984, 234 ss.; P. BUONGIORNO, 'Senatusconsulta': struttura, cit., 35.

²⁹ P. BUONGIORNO, *Senatusconsulta: struttura*, cit., 38.

istituzionali (*lex*), ad esempio organizzati dai candidati alle magistrature, e da quelli offerti per spirito di evergetismo (*liberalitas*)³⁰.

Dalla ricostruzione di Tacito è possibile capirlo chiaramente: egli, infatti, afferma che Atilio aveva intrapreso la costruzione dell'anfiteatro *non abundantia pecuniae*, cioè non perché avesse denaro da donare (per pura liberalità, insomma) o *municipali ambitione*, vale a dire perché ricopriva una carica municipale o aspirava a conquistarla, ma per ottenere un profitto. Era, quest'ultima, un'eventualità ammessa e frequente, come appare, ad esempio, da CIL VIII, 6995, iscrizione che fa riferimento ad una statua eretta con i proventi di uno spettacolo: *statuam quam promisit ex redditibus locorum amphitheatri diei muneris [...]*. Come questa, esistono parecchie altre testimonianze, nelle fonti, di giochi organizzati a scopo di lucro³¹. Nel caso di Fidene, però, lo scopo in astratto consentito viene indicato da Tacito come viziato da un elemento, diremmo, di immoralità (il profitto è anche 'sordido').

Il senso di questo giudizio si comprende considerando alcune circostanze, così come si ricava da uno studio di Chamberland. Innanzi tutto, ci troviamo fuori da Roma, in un contesto municipale nel quale la regolamentazione dell'assegnazione dei posti nei luoghi di spettacolo seguiva alcune regole. Sappiamo, in particolare, che al di fuori dell'Urbe l'accesso al 'campo di gioco' poteva essere subordinato al pagamento di quello che oggi definiremmo titolo d'ingresso. Accadeva, di norma, che all'interno dell'anfiteatro fossero riservati posti ad alcune categorie di persone, individuate in base allo *status* e all'appartenenza alla comunità che ospitava l'evento³². In altri termini, i soggetti di elevato stato sociale

³⁰ Sui finanziamenti delle opere pubbliche nei municipi cfr. H. JOUFFROY, *Le financement des constructions publiques en Italie: initiative municipale, initiative impériale, évergétisme privé*, in *Ktéma*, 2, 1990, 329 ss.

³¹ G. CHAMBERLAND, *A gladiatorial show produced in sordidam mercedem (Tacitus Ann. 4.62)*, in *Phoenix*, 51, 2007, 144. Lo stesso autore, 140 ss., si era in precedenza soffermato sui cosiddetti *munera assiforana*, anch'essi organizzati a scopo di lucro, di cui ci dà testimonianza CIL, II, 6278.

³² G. CHAMBERLAND, *A gladiatorial show*, cit., 143. Così risulta dalle disposizioni della *lex Flavia municipalis* e della *lex Narbonensis*. Cfr., recentemente, A. CASSARINO, *Sul divieto*, cit., 577 ss.

potevano godere di posti privilegiati e gratuiti. Ciò non valeva, invece, per coloro che appartenevano a gruppi sociali di grado inferiore e per coloro che giungevano da luoghi limitrofi.

Di questo aspetto il racconto di Tacito non fa menzione, pur trattandosi di un dato importante al fine di ricostruire gli antefatti del disastro. Nel silenzio dello storico – che, anzi, potrebbe essere addotto come elemento di implicita conferma di quanto si sta per affermare – dovremmo ritenere che anche l'organizzazione di Atilio rientrasse nella normale prassi: è verosimile, cioè, che Atilio avesse previsto posti gratuiti per gli abitanti di Fidene e il pagamento di una tariffa per coloro che venivano da fuori.

In questo contesto, il liberto aveva avuto un'intuizione vincente dal punto di vista dei proventi, cioè quella di allestire lo spettacolo fuori da Roma, ma non troppo lontano. In tal modo, complice anche il divieto di Tiberio di celebrare spettacoli in città, molti romani si erano messi in marcia per Fidene, luogo raggiungibile con una certa facilità: essendo tutti spettatori potenzialmente paganti, la prospettiva di guadagno era effettivamente molto elevata. Nel rispetto delle regole, Atilio aveva mostrato una spregiudicatezza imprenditoriale ai limiti dell'eticamente accettabile.

Da questa considerazione era scaturita, forse, la decisione del senato di limitare la cerchia dei soggetti ai quali permettere l'organizzazione dei giochi, scopo perseguito stabilendo che l'iniziativa di allestire spettacoli dovesse essere da quel momento in poi limitata a chi fosse titolare di un censo di almeno 400.000 sesterzi, corrispondente a quello della classe dei cavalieri³³. Come a voler dire che una persona già sufficientemente facoltosa non avrebbe cercato guadagni basati su facili speculazioni, oltre

³³ G.L. GREGORI, *La legislazione relativa agli spettacoli*, in *'Ludi' et 'munera'*, cit., 28 ss., che menziona specificamente Fidene. Dà per scontato che quello organizzato da Atilio fosse uno spettacolo «a pagamento» (28) e non fa menzione delle altre disposizioni contenute nel senatoconsulto. Sul censo di 400.000 sesterzi richiesto alla classe degli *equites* cfr., in connessione con il divieto di occupare posti a teatro, A. CASSARINO, *Sul divieto*, cit., 578 s.; per una testimonianza epigrafica, proveniente dalle gradinate del Colosseo e relativa ai settori occupati dai cavalieri, cfr. 583 s.

che propiziati da attività disonorevoli³⁴. In tal modo viene ridimensionato, di fatto, lo scopo del puro profitto. Si trattava però di un intervento indiretto, che non colpiva il cuore del problema: infatti, pur apparendo per certi versi idoneo a ridurre il rischio di comportamenti moralmente dubbi simili a quello di Atilio, esso non valeva ad escludere totalmente che tali comportamenti venissero riprodotti, da altri, in futuro.

Passando alla seconda prescrizione, essa riguardava il requisito della stabilità del suolo. Se Chamberland ha fatto leva sulle circostanze sopra descritte, vale a dire la differenza di trattamento tra spettatori locali e, diremmo oggi, ‘tifosi ospiti’, per tacciare di immoralità il tornaconto di Atilio, per Napolitano, invece, il sordido guadagno di Atilio si potrebbe identificare proprio nella predisposizione ‘al risparmio’ delle fondamenta della struttura.

A nessuno di questi due temi si riallaccia però, a ben vedere, la seconda disposizione emanata dal senato. Essa fa riferimento, infatti, alla scelta del sito. Si dice che non dovranno essere costruite strutture per spettacoli se non su terreni *firmitatis spectatae*. Certamente questa prescrizione non impedisce di allestire uno spettacolo volto a guadagnare sull’afflusso di spettatori da fuori; ma, in realtà, essa non appare nemmeno perfettamente centrata sotto il profilo tecnico. Se, infatti, si vuole accogliere la lettura del racconto di Tacito compiuta da Napolitano, e conseguentemente ritenere che la falla costruttiva fosse da identificarsi con l’insufficiente profondità dei pali di sostegno, la solidità del terreno finisce per diventare solo uno dei fattori rilevanti, ma, evidentemente, non l’unico.

Per quel che attiene all’esecuzione dell’opera, nulla viene detto di una eventuale responsabilità dell’imprenditore sulla sorveglianza delle maestranze. È chiaro che non sia stato Atilio in persona a piantare i pali,

³⁴ Solo pochi anni prima (19 d.C., sempre sotto Tiberio) era stato emanato il senatoconsulto di Larino, finalizzato precisamente a sanzionare la partecipazione ad attività infamanti di persone appartenenti ai ceti più elevati, in un piano generale di moralizzazione dei costumi. Su di esso, da ultimo, C. RICCI, ‘*Amant quos mutant*’. *La passione per l’arena in un senatoconsulto del 19 d.C.*, in *Il gioco*, cit., 149 ss.

ma è altrettanto chiaro che il senato non si spinse a valutazioni più puntuali dell'operato di costui. Volendosi esprimere la vicenda in termini moderni, si potrebbe affermare che la disposizione posta dai senatori si limitava a imporre una perizia tecnica preventiva sulla scelta del luogo. Il senso di una simile soluzione potrebbe essere cercato nella natura stessa dello spettacolo allestito: il carattere provvisorio dell'anfiteatro avrebbe forse potuto giustificare l'uso di materiali di solidità appena sufficiente, ma a questo punto sarebbe stato fondamentale garantire la posa di essi su un terreno adatto. In altri termini, a parità di difetto di esecuzione dell'opera, un terreno più compatto avrebbe impedito il crollo.

Come si è già avuto modo di sottolineare, dalla lettura puntuale delle espressioni tacitane sembrerebbe doversi ricavare, per la verità, che non fosse stato il terreno in sé ad aver determinato l'indebolimento della struttura, ma il fatto che su quel terreno si fossero poste le fondamenta troppo in alto: circostanza a propria volta determinante, probabilmente, rispetto alla insufficiente profondità dell'inserzione dei pali. Peraltro, per completezza di analisi, si dovrebbe anche osservare che un terreno solido potrebbe non essere sufficiente ad impedire lo sgretolarsi di un edificio, qualora quest'ultimo fosse tecnicamente impreciso.

Il senato, insomma, in questa parte del provvedimento sembra considerare solo alcuni aspetti critici, senza analizzare l'insieme delle circostanze. O, perlomeno, questo lascia trasparire il racconto di Tacito.

Uno sguardo più ampio permette, inoltre, di inscrivere l'episodio nella generale deriva speculativa che avrebbe portato, pochi decenni dopo, all'emanazione dei due senatoconsulti Osidiano (47 d.C.³⁵) e Volusiano (56 d.C.), finalizzati alla repressione della speculazione nell'ambito dell'edilizia privata. In effetti, nella Roma del primo principato era diffusissima la prassi della demolizione degli edifici privati, proprio a scopi speculativi, per il reimpiego dei materiali così ricavati (anche) nelle opere pubbliche: queste ultime rappresentavano, all'epoca, la manifestazione visiva della magnificenza imperiale. A queste

³⁵ Secondo la datazione proposta da P. BUONGIORNO, *CIL X 1401 e il senatus consultum 'Osidiano'*, in *Iura*, 58, 2010, 238 nt. 12.

negoziazioni si accompagnava una diversa forma di speculazione, quella «sui suoli», della quale i liberti erano grandi protagonisti e alla quale, forse, si potrebbe ricondurre anche l'iniziativa di Atilio³⁶.

5. *Il provvedimento di esilio contro Atilio*

Il terzo provvedimento di cui il testo tacitano dà conto è, appunto, la sanzione nei confronti di Atilio. Qui lo storico è ancora più asciutto che in precedenza e non indica a quale fattispecie specifica faccia riferimento l'esilio. In questo punto egli non ci fornisce elementi sufficienti per ricostruire con certezza quali siano state le accuse mosse al liberto né in virtù di quale competenza il senato si fosse pronunciato.

È noto che nell'epoca di cui ci occupiamo l'esilio non fosse più soltanto l'atto volontario con il quale era possibile sottrarsi alla pena di morte³⁷, ma avesse assunto i connotati di una pena vera e propria. Ciò era avvenuto a partire dall'ultimo secolo della Repubblica³⁸; con Silla, esso, accompagnato dalla *aqua et igni interdictio*, si era configurato come una pena ordinaria e perpetua, comportante la perdita della cittadinanza e dei beni³⁹. Questo fenomeno si era accentuato con l'inizio del

³⁶ M. SARGENTI, *La disciplina urbanistica a Roma nella normativa di età tardo-repubblicana e imperiale*, in *La città antica come fatto di cultura. Atti del Convegno (Como-Bellagio, 1979)*, Como, 1983, 274 s. Secondo l'Autore, sarebbe possibile leggere i vari interventi del Senato come espressione di istanze conservatrici in opposizione, appunto, a questi movimenti finanziari, malvisti dal potere politico. Lo stesso Sargenti (275) ricorda come Claudio fosse «dipinto dalla storiografia di ispirazione senatoria come succube dei liberti».

³⁷ Per tutti, TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, III, Leipzig, 1899, 964 s. Per una ricognizione storica, cfr. G. CRIFÒ, voce *Esilio (storia)*, in *Enc. dir.*, 15, 1966, 714 ss.

³⁸ G. CRIFÒ, voce *Esilio*, cit., 719.

³⁹ Con l'*aqua et igni interdictio*, come noto, si bandiva definitivamente, per decisione del magistrato o dei comizi, un soggetto, che non avrebbe più potuto rientrare nel territorio romano, pena la morte. Mommsen precisava che questo provvedimento poteva essere rivolto solo a chi fosse uscito dalla comunità, e che esso non era comunque configurabile come una condanna penale, bensì come un atto amministrativo: TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, III, cit., 964, ripreso da C. FERRINI, *Diritto penale romano*, I, Roma, 1905, 145. Cfr. anche, fra gli altri, V. GIUFFRÈ, *La repressione criminale, nell'esperienza romana*³, Napoli, 1993, 84: «nell'esperienza di Roma, insomma, si avvertiva come 'capitale' anche l'allontanamento dalla comunità». Lo stesso autore ricorda (97)

principato, già a partire da Augusto⁴⁰. A Tiberio risale, nello specifico, l'istituzione della *deportatio*, che aveva sostituito l'*aqua et igni interdictio* come alternativa alla morte nelle accuse di *maiestas*, fattispecie criminale che, è risaputo, veniva largamente impiegata, sotto lo stesso Tiberio, per sanzionare i comportamenti più disparati, lesivi dell'autorità del principe⁴¹.

Non siamo in grado di stabilire se anche in questo caso si fosse optato per una riconduzione del comportamento di Atilio all'area della *maiestas*⁴²: essa si sarebbe forse potuta configurare prendendo a pretesto

come, in relazione alla *maiestas*, dall'8 a.C. l'esilio sarebbe diventato una vera e propria pena. Ancora sulla *maiestas* nella tarda repubblica, cfr. J.A. CROOK, A. LINTOTT, E. RAWSON, *The Cambridge Ancient History*, vol. IX, *The Last Age of the Roman Republic*, 146-43 BC, Cambridge, 1994, 518 ss.

⁴⁰ G. CRIFÒ, voce *Esilio*, cit., 720, parla di «istituto strettamente penalistico nel quale si confondono sovente pene diverse».

⁴¹ A titolo esemplificativo, cfr. L. MAZZOLARI STORONI, *Tiberio o la spirale del potere*, Milano, 1981, 10; A. MICHEL, *Tacito e il destino dell'impero*, Torino, 1973, 142.

⁴² Si veda quanto affermato da F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV.1, Napoli, 1974, 567 ss.: egli ricorda innanzi tutto come l'attività legislativa del senato non sia mai stata autonoma e indipendente rispetto a quella del principe; per quanto riguarda l'attività giurisdizionale, l'autore menziona l'età di Tiberio come quella caratterizzata da un amplissimo uso dei processi per *maiestas* (569), ma non pensa che sotto Tiberio sia avvenuto il mutamento radicale dell'attribuzione al senato del potere giurisdizionale (570); il senato appare investito di una varietà di competenze, tra le quali si può richiamare quella di consigliare il magistrato nelle questioni di interesse pubblico, valorizzata soprattutto, secondo l'autore (573), da imperatori filosenatorii. Ciò, a detta dello stesso De Martino, «anche se il rapporto politico esistente tra senato ed organi del potere esecutivo ed in primo luogo tra senato ed imperatore era interamente capovolto rispetto ai principi repubblicani» (573). Sull'estendersi progressivo della giurisdizione imperiale, cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 217; lo stesso Autore ricorda come all'inizio dell'età tiberiana il senato fosse la sede privilegiata per le cause di *maiestas* e di *repetundae*. Egli afferma testualmente (236) che è «probabile che questi illeciti fossero devoluti alla cognizione dell'assemblea in circostanze particolari, quando gli imputati erano personaggi di alto rango o quando il crimine per la sua gravità aveva destato risonanza nell'opinione pubblica». Questo secondo caso sarebbe perfettamente calzante con il nostro episodio. Per la regolare competenza del senato, sotto Tiberio, per la *maiestas* e le *repetundae*, cfr. anche B. SANTALUCIA, *La giustizia penale nel principato*, in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, 71. In precedenza, M.L. PALADINI, *L'imperatore Tiberio e i primi processi politici del*

la violazione del divieto, ribadito con forza da Tiberio, di celebrare giochi e spettacoli⁴³.

Nel silenzio di Svetonio sul punto, così come in quello di Tacito, l'unica osservazione che si può compiere con sicurezza viene ancora dalla riflessione di Mommsen, che sottolinea come, in generale, il termine esilio venisse largamente impiegato nelle fonti non giuridiche, per indicare genericamente e atecnicamente qualsiasi forma di allontanamento⁴⁴. Nella nostra fattispecie, viziata dalla carenza di dettagli, l'unico dato che si ricava testualmente è l'assunzione della misura: per come Tacito riferisce l'episodio, c'è però da chiedersi se essa fosse stata davvero decisa dal senato, nell'esercizio delle proprie ampie competenze, o invece propiziata dallo stesso principe, con un atto d'autorità⁴⁵.

A tale proposito, si può prendere in considerazione un precedente interessante: nello studio sul senatoconsulto di Larino del 19 d.C., Ricci si sofferma a commentare l'espressione *exilio adfecit*, il cui soggetto sottinteso è Tiberio, e alla quale Svetonio ricorre per raccontare i meccanismi di predisposizione del testo da parte dell'assemblea⁴⁶. La studiosa ipotizza che se, da un lato, tale indizio non si mostra sufficiente

suo regno, in *Révue belge de Philologie et d'Histoire*, 46.1, 1968, 25 ss.; A. NICOLETTI, voce *Senato (dir. rom.)*, in *Noviss. dig. it.*, 16, Torino, 1969, 1013 ss. (per l'età del Principato). Ha recentemente toccato il tema, in riferimento al caso del processo di Appuleia Varilla, M. SCOGNAMIGLIO, *Principio di legalità e divieto di analogia: note sull'origine del principio nullum crimen sine lege*, in *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, a cura di L. Solidoro, Torino, 2016, 161 s. Si veda anche il recente studio di L. DI CINTIO, 'Pater patriae' e 'maiestas'. *Un possibile nuovo modello normativo*, in *Iura & Legal Systems*, 6, 2019/2, 16, in cui si adombra la possibilità che, proprio all'epoca di Tiberio, l'accusa di lesa *maiestas* fosse «sempre presente quasi a complemento» (Tac. *Ann.* 3.38.1: [...] *addito maiestatis crimine, quod tum omnium accusationum complementum erat*).

⁴³ È ancora Svetonio a dare conto del ridimensionamento delle spese per i giochi e per gli spettacoli, oltre che della riduzione del numero di coppie di gladiatori (*Tib.* 34); in *Tib.* 37 egli narra di una terribile repressione ai danni della popolazione di Pollenzo, che aveva sequestrato un centurione reclamando a gran voce la celebrazione di giochi finanziati dall'eredità del padre di costui.

⁴⁴ TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, III, cit., 966 e nt. 4.

⁴⁵ Cfr. sopra, § 3.

⁴⁶ Svet., *Tib.* 35. Cfr. nt. 47.

a fondare la congettura che il principe avesse partecipato completamente ai lavori di redazione del senatoconsulto, esso supporta certamente l'idea che Tiberio avesse espresso la propria volontà di scelta della pena per le *feminae famosae*⁴⁷. Ricci ritiene che la previsione dell'esilio sia insomma da interpretarsi come un'iniziativa di Tiberio, recepita e messa in atto dal senato, nella quale era comunque il principe ad aver giocato un ruolo di primo piano. Una conclusione del genere si inserisce perfettamente nel quadro generale dei rapporti tra senato e principe nell'età tiberiana.

In questo periodo, infatti, si nota ancora un certo equilibrio tra il peso dell'attività normativa del principe e quella del senato. Per Buongiorno, è possibile individuare una linea di continuità tra Augusto e Tiberio, i quali, avendo ancora di mira il modello repubblicano, si ponevano come *suasores* piuttosto che come *auctores* dell'attività del senato. In questo senso si potrebbe affermare che l'autorità del principe e quella dell'assemblea fossero sullo stesso piano e che, addirittura, esse si rafforzassero a vicenda⁴⁸. In effetti, in diversi punti delle rispettive

⁴⁷ C. RICCI, *Gladiatori e attori nella Roma giulio-claudia. Studi sul senatoconsulto di Larino*, Milano, 2006, 64.

⁴⁸ P. BUONGIORNO, *'Senatusconsulta Claudianis temporibus facta': una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio*, Napoli, 2010, 7. Sul punto, cfr. anche T. SPAGNUOLO VIGORITA, V. MAROTTA, *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, in *Storia di Roma*, diretta da A. Schiavone, II.3 (*La cultura e l'impero*), Torino, 1992, 97 ss.; si veda anche F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano, 1957, 20 ss. per un tentativo di delimitazione della giurisdizione senatoria. Afferma la studiosa (25) che «Tiberio volle portare a termine il programma tracciato da Augusto, cercando di rendere definitivamente stabili le istituzioni che il suo predecessore aveva potuto in pratica facilmente imporre, ma che giuridicamente avevano un carattere personale e temporaneo; e tentò di dare al Senato, già rinnovato per il modo di composizione e per le funzioni affidategli, una reale indipendenza di fronte all'imperatore». Per una ricognizione dei senatoconsulti emanati sotto Tiberio, tra il 14 e il 37 d.C., cfr. E. VOLTERRA, voce *Senatus consulta*, in *Noviss. dig. it.*, 16, Torino, 1969, 1065 s. (senatoconsulti dal n.75 al n. 89). In particolare, è del 16 d.C. il senatoconsulto *Libonianum* (Volterra, n. 75), con il quale si dichiarano nulle le disposizioni scritte a proprio favore nel testamento di un altro (cfr. D. 48.10, *De lege Cornelia de falsis et de sc. Liboniano*); un altro senatoconsulto con il medesimo nome (n. 77), sempre del 16 d.C., è ricordato in *Coll.* 8.7.1: esso considera la fattispecie di chi scriva dichiarazioni false in un documento diverso dal testamento; un senatoconsulto del 16-17 d.C. (n. 76)

narrazioni, Svetonio e Tacito lasciano trasparire una dinamica di reciproco rispetto tra Tiberio e il senato, del quale il principe – pare doversi dedurre – riconosceva l'autorità⁴⁹. Come descritto anche da

conteneva l'espulsione dei *mathematici* dall'Italia; un altro provvedimento, detto *De confarreatione* (n. 78, non precisamente datato), avrebbe regolato lo *status* della donna che fosse diventata *flaminica Dialis*. Del 19 d.C. il senatoconsulto *De matronarum lenocinio coercendo* (n. 79), che, ad integrazione della *lex Iulia de adulteriis*, comminava le sanzioni relative all'adulterio alle donne che si fossero messe ad esercitare il lenocinio o il meretricio o il teatro. Nel 20 d.C., secondo quando tramandato da *Coll.* 8.7.2 e da D. 48.10.1.1, il sc. *Messalianum* (n. 80) avrebbe sottoposto alle pene della *lex Cornelia de falsis* avvocati e testimoni che avessero accettato denaro per accusare un innocente o che avessero stretto accordi illeciti in questo senso. Un senatoconsulto che estende l'ambito di applicazione della *lex Iulia repetundarum* al proconsole (n. 81) è ricordato da D. 1.16.4.2. Per il 21 d.C. Tacito (*Ann.* 3.51) e Dione Cassio (57.20) citano un senatoconsulto (n. 82) che fissa un intervallo di dieci giorni tra il momento in cui una condanna penale viene pronunciata dal Senato e quello in cui essa viene depositata presso l'*aerarium*. Nel 22 Tiberio dà vita ad una riforma del diritto di asilo contenuta in più provvedimenti (Volterra, n. 83-84). Nel nostro anno di riferimento, il 27 d.C. (ma la datazione è incerta, e c'è chi lo colloca, invece, nel 45 d.C.), un senatoconsulto *Licinianum* (n. 85) si occupa ancora di falso, come indicato in *Coll.* 8.7.1 e in D. 48.10.9.3; il senatoconsulto *Geminianum*, del 29 d.C. (n. 86), di cui si parla in *Coll.* 8.7.3, si occupa ancora l'applicazione delle pene previste dalla *lex Cornelia de falsis*; diverse fonti richiamano un senatoconsulto del 33 d.C. (n. 87), volto a prescrivere che i senatori impiegassero 2/3 dei loro capitali per l'acquisto di terreni sul suolo italico e a stabilire (E. VOLTERRA, voce '*Senatus consulta*', cit., 1066), «la concessione di prestiti senza interesse che il debitore doveva garantire per il doppio con i terreni acquistati»; il sc. *Persicianum* (o *Pernicianum*), del 34 d.C. (n. 88), estendeva le sanzioni della *lex Iulia de maritandis ordinibus* e della *lex Papia* anche agli uomini e alle donne che non ne avessero seguito le prescrizioni prima, rispettivamente, dei 60 e dei 50 anni. Volterra ricorda infine il senatoconsulto (n. 89) propiziato dal tribuno *Quintilianus* che, secondo quanto riferito da Tacito in *Ann.* 6.12, avrebbe contenuto delle statuizioni relative ad un libro sibillino. Si nota una decisa eterogeneità di contenuti in questi interventi senatori, tra i quali non viene riportato il nostro provvedimento riguardante i fatti di Fidene. Sui senatoconsulti in generale, cfr. anche A. O' BRIEN MOORE, *Senatus consultum*, in *PWRE Supplementband*, 6, Stuttgart, 1935, 800 ss., senza menzione del nostro provvedimento.

⁴⁹ Alcune attestazioni del rapporto di Tiberio con il Senato si trovano in Svetonio. A titolo meramente esemplificativo, in *Tib.* 25 si narra che quando finalmente aveva deciso di accettare il potere, Tiberio aveva chiesto al senato di lasciargli i compiti che lo stesso senato ritenesse più opportuni. In *Tib.* 29 c'è un discorso diretto in cui egli afferma che un principe buono deve essere al servizio del senato e di tutti i cittadini;

Ricci, gli interventi del *princeps* in senato assumevano diverse configurazioni, a seconda che si trattasse di vere e proprie applicazioni della facoltà di *agere cum patribus* o, invece, di semplici opinioni espresse in qualità di senatore⁵⁰. Talvolta il principe appare protagonista della *relatio*, talvolta la sua partecipazione si presenta sotto forma di *sententia*, anche se, a ben vedere, in entrambi i casi il suo intervento potrebbe facilmente essere definito più tecnicamente, secondo la studiosa, come *oratio*. In generale, si possono distinguere due piani: quello formale, che si manifesta nell'ordinaria interazione tra principe e senato, in continuità con la prassi augustea e nell'osservanza di dinamiche ancora vicine a quelle repubblicane; sotto il profilo sostanziale, però, il rispetto dell'autorità senatoria da parte di Tiberio tradirebbe l'intento, non esplicito, di avvalersi del senato come veicolo privilegiato per imporre la propria volontà⁵¹.

Ricci individua un'anomalia procedurale soltanto per il periodo del soggiorno di Tiberio a Capri. In questo lasso di tempo si può notare l'esistenza di una «direttrice anomala, fatta di fitti intrecci di comunicazioni scritte tra magistrati ed imperatori, dove spesso il senato non appare affatto⁵²». La prassi diventa quella dell'invio di missive direttamente da parte dei consoli verso Tiberio, il quale a propria volta risponde in questa forma, in certi casi addirittura in calce alle

anche se poi, subito dopo, lo stesso Svetonio commenta l'atteggiamento di Tiberio, consistente nel lasciare al senato e ai magistrati il prestigio e il potere di una volta, come null'altro che un'illusione della libertà; più avanti, in *Tib.* 32, egli racconta che Tiberio biasimava alcuni ex magistrati consolari preposti agli eserciti perché non avevano scritto i propri rapporti al senato e si erano rivolti direttamente a lui per attribuire le ricompense militari, quando avrebbero avuto diritto di deciderle autonomamente. In *Ann.* 4.6, Tacito sottolinea come nei primi tempi del principato di Tiberio gli affari pubblici e quelli più rilevanti tra i privati fossero trattati proprio in senato; *Ann.* 4.37 riporta un discorso nel quale il principe dichiara che permetterà alla Spagna ulteriore di erigere un tempio in proprio onore perché presso quella popolazione all'ossequio verso la sua persona si accompagna il rispetto verso il senato.

⁵⁰ Cfr. Tac. *Ann.* 4.13 per l'espressione *factaque auctore eo senatusconsulta*.

⁵¹ C. RICCI, *Gladiatori*, cit., 61 s.

⁵² C. RICCI, *Gladiatori*, cit., 62.

comunicazioni ricevute, prendendo decisioni che prescindono dall'autorità dei *patres*.

La natura complessa dei rapporti tra Tiberio e il senato nel periodo caprese fa da sfondo anche alla nostra vicenda, anche se nella fattispecie non sembrano evidenziate dagli storici coevi né frizioni né, per la verità, particolari forme di interazione tra i due organi. Svetonio presenta una versione dei fatti decisamente lineare, secondo la quale il grande clamore sollevato dalla strage avrebbe convinto il principe, che in quel periodo si manteneva lontano da Roma, a farvi rientro per fronteggiare l'emergenza. Il biografo non si sofferma, però, sui contenuti dell'intervento di Tiberio, limitandosi a sottolineare la circostanza che, finalmente, egli si era fatto vedere e avvicinare dal popolo, e a ricordare come, subito dopo, il principe avesse deciso di tornare a Capri. Se e come Tiberio, in questa occasione, si fosse coordinato con il senato, non è dato conoscere né dal racconto di Svetonio né da quello di Tacito. L'unica circostanza che potrebbe rilevare, sebbene con un carattere fortemente indiziario – per non dire congetturale – è quella stilistica, cioè il fatto che l'esilio sia collocato, nel resoconto tacitano, in modo da figurare come pronuncia a sé stante. Aspetto, questo, che sarà ulteriormente commentato nel prossimo paragrafo.

6. Conclusioni: la posizione di Tacito tra documentazione storica e scelte politiche

Ricapitolando i dati acquisiti, possiamo affermare che la disamina sulle circostanze del crollo di Fidene aveva portato il senato a intervenire su due fronti, imponendo il requisito di una consistente disponibilità economica dell'organizzatore e indicando le caratteristiche del luogo su cui edificare le strutture sportive. Lo studio di Napolitano induce a ritenere che la prima norma sarebbe servita a prevenire l'erezione di anfiteatri provvisori all'insegna del risparmio. Quanto alla seconda, non sembra dubbio che essa perseguisse lo scopo di scongiurare, a monte, il pericolo di disastri dovuti all'inidoneità del terreno prescelto.

Si riduce così lo spazio per dare credito alla ricostruzione di Chamberland, il quale, come si è visto, aveva interpretato la norma relativa al censo minimo richiesto come una reazione a quello che Tacito

definisce il sordido guadagno di Atilio, cioè la collocazione dello spettacolo fuori da Roma, ma da essa non lontano, con conseguente incasso record dovuto all'afflusso di spettatori paganti. In effetti, se davvero il senato avesse inteso reprimere questo tipo di manovra economica, sarebbe forse intervenuto sulla regolamentazione dell'accesso agli spettacoli, sancendo norme volte a limitare la speculazione sul pagamento del titolo d'ingresso.

Invece, nel decidere che solo persone dotate di una certa disponibilità di denaro potessero farsi promotrici di iniziative come quella di Fidene, sembra potersi leggere un intento del senato non tanto di impedire un futuro guadagno, quanto di preconstituire le condizioni per una copertura dei costi adeguata alle esigenze di sicurezza. In questa prospettiva, la sicurezza appare essere il filo conduttore delle prime due disposizioni del senatoconsulto, che così abbinata appaiono complementari l'una all'altra⁵³.

Quanto alla terza misura, quella dell'esilio per Atilio, si è notato che essa è riferita con uno stile diverso rispetto a quello, più tipico della testimonianza indiretta, delle altre due. Come si è visto, la ricostruzione storica del senatoconsulto di Larino permette di optare per la presenza di Tiberio all'adunanza del senato⁵⁴, giustificata, in quel contesto, anche dal particolare rango dei destinatari delle misure: nel caso di Fidene mancano, invece, elementi che fondino l'idea di una partecipazione

⁵³ Si tratta di un'idea ricostruttiva presente in dottrina: P. WEBER, *'Panem et circenses': la politica dei divertimenti di massa nell'antica Roma*, trad. it., A. Martini Lichtner, Milano, 1989, 13 ss., ad esempio, forse con visione eccessivamente modernizzante, ha affermato che lo scopo del senato sarebbe stato quello dell'emanazione di norme di sicurezza. A ben guardare, a questa definizione risponde però soltanto la prescrizione relativa all'idoneità del terreno: peraltro, nulla ci viene tramandato da Tacito riguardo all'individuazione di eventuali modalità di accertamento dei menzionati requisiti di solidità. Sempre su questa linea, R.J.A. TALBERT, *The Senate*, cit., 468 pone l'accento sulla funzione di prevenzione di ulteriori incidenti, parlando di «regulations to prevent the recurrence of such a disaster». Anche per T.D. BARNES, *Tacitus*, cit., 139, le regole contenute nel senatoconsulto avrebbero avuto una funzione preventiva rispetto a disastri analoghi. Per un'ipotesi sull'intento del senatoconsulto di ridimensionare l'iniziativa privata, si rinvia a F. PULITANÒ, *Luoghi*, cit., 90 s.

⁵⁴ Si veda sopra, § 5.

personale di Tiberio⁵⁵, ma resta sicuramente spazio per ipotizzare una generica influenza politica del principe. Da questo angolo visuale, la cesura espositiva presente nel racconto avvalorerebbe l'idea che l'esilio non fosse stato disposto per ragioni tecniche, ma, appunto, politiche: esso sarebbe lo specchio della volontà di Tiberio di sanzionare, forse in funzione general-preventiva, la violazione del divieto di organizzare spettacoli, cui Tacito aveva sopra dedicato un richiamo diretto.

Il peculiare fraseggio tacitano lascerebbe allora intravedere la rappresentazione sintattica di una dialettica politica tra senato e *princeps*: Da un lato, infatti, il tenore di quelle che abbiamo definito come le prime due disposizioni del provvedimento è lontano dal rispecchiare lo sfavore di Tiberio per gli spettacoli: anzi, le suddette norme, lungi dal vietare le manifestazioni, si preoccupano di inscrivere in una cornice di tutela della sicurezza degli spettatori. D'altra parte, se si accoglie l'idea che la pena dell'esilio incarni l'ingerenza della volontà inderogabile di Tiberio di vietare del tutto l'allestimento dei giochi, l'irrogazione di essa finisce per assorbire e privare di reale efficacia le altre due disposizioni, ancorché esse fossero, verosimilmente, il frutto principale della discussione senatoria. Insomma, saremmo di fronte ad un esempio di rilevanza solo formale dell'assemblea, la cui volontà è comunque superata, nei fatti, da quella del principe.

Sotto il profilo della lotta alla speculazione, non possiamo affermare che le fonti documentino l'esistenza di un nesso diretto tra i fatti di Fidene e i due provvedimenti Osidiano e Volusiano, ma certamente si ravvisano, nell'evento, alcuni elementi in linea con la tendenza generale, come la costruzione al risparmio e l'iniziativa nelle mani, appunto, di un liberto⁵⁶. Del resto, come sottolineato ancora di recente da Procchi⁵⁷, nel I secolo d.C. la questione edilizia si poneva come strettamente connessa con lo stesso atteggiarsi del principato: da questo punto di vista, anche

⁵⁵ Svetonio ci dice solo che il principe era rientrato a Roma, ma si tratta di un indizio davvero troppo labile.

⁵⁶ Per un quadro delle manovre contrattuali legate alla demolizione degli edifici privati, alla compravendita e al reimpiego dei materiali fittili, cfr. A. GRILLONE, *La gestione immobiliare urbana tra la tarda repubblica e l'età dei Severi*, Torino, 2019, 183 ss. e 202 ss.

⁵⁷ F. PROCCHI, *Profili*, cit., 197.

se nello specifico ambito dell'edilizia 'pubblica', la vicenda è sicuramente emblematica.

È tempo di concludere: l'esito della lettura multidisciplinare qui proposta porta a valutare come parzialmente centrate le prime due disposizioni del senatoconsulto, che si focalizzano soltanto sull'inadeguatezza del terreno e sull'eccessivo contenimento dei costi, vale a dire solo su alcuni degli svariati aspetti 'patologici' legati alla sciagura. Sulla questione del terreno, come si è visto, getta una rilevante luce interpretativa la considerazione dei profili puramente tecnici legati alla dinamica del cedimento; la discussione sui costi ha un senso, in quanto si inserisce perfettamente nelle problematiche connesse al tema 'caldo' della speculazione edilizia operata dai liberti, tanto da non potersi escludere che questa vicenda sia annoverabile tra quelle ispiratrici dell'emanazione dei due successivi, assai più famosi, senatoconsulti Osidiano e Volusiano.

Difficile dire, infine, quale ruolo in concreto avesse rivestito Tiberio e in particolare se, davvero, l'esilio di Atilio avesse avuto lo scopo di ribadire con la forza la di lui contrarietà agli spettacoli, e, correlativamente, il rispetto della persona del *princeps*: sull'inquadramento giuridico dell'illecito commesso dal liberto risulta peraltro ugualmente arduo pronunciarsi (quella della *maiestas* resta in ogni caso un'opzione congetturale)⁵⁸. Tacito mostra parecchio interesse per il fatto, una certa laconicità nel richiamarne le conseguenze giuridiche e nessuna propensione a riferire le dinamiche della discussione⁵⁹.

Nella nostra fonte, la descrizione del disastro in chiave politica è particolarmente appassionata, e per questo probabilmente di libera creazione tacitiana. Il guadagno di Atilio, pur sordido, viene inserito nella

⁵⁸ Cfr. sopra, § 5.

⁵⁹ Una traccia di quest'ultima sembrerebbe notarsi nel punto della narrazione in cui lo storico accenna alle carenze tecniche della costruzione: il richiamo è breve ma assai appropriato, forse perché riproduce letteralmente la *relatio* avvenuta in senato. A favore di questa ipotesi gioca il linguaggio impiegato da Tacito, che appare talmente tecnico da aver rivestito interesse, come si è visto, anche in un ambito disciplinare assai distante da quello storico.

cornice dei *munera* miranti al *quaestus*, di per sé perfettamente leciti; la responsabilità della strage è, invece, tutta di Tiberio e dei suoi divieti⁶⁰.

Il centro della narrazione, insomma, non è il senatoconsulto, che forse Tacito percepiva – per le ragioni appena esposte – come una vuota forma di esercizio assembleare, ma l’atteggiamento inaccettabile del *princeps*, per sottolineare il quale lo storico sfrutta l’efficacia dell’immagine di una moltitudine di persone martoriate. In questo quadro, i *verba* del provvedimento rimangono offuscati da un velo di persistente incertezza, ma, come si è cercato di dimostrare, le vestigia di essi e della relativa discussione preliminare sono comunque in qualche misura ricavabili dalla somma degli indizi ‘nascosti’ nel racconto.

ABSTRACT

Nella prima parte del saggio si analizza il crollo dell’anfiteatro di Fidene del 27 d.C., narrato da Tacito e da Svetonio, alla luce delle conoscenze sulle tecniche edilizie dell’epoca. Nella seconda parte si procede alla ricostruzione del contenuto del provvedimento emanato dal Senato romano subito dopo la tragedia, approfondendo il rapporto di Tacito con la politica di Tiberio e con l’attività normativa del senato stesso.

The first part of the essay analyzes the collapse of the amphitheater of Fidene in 27 AD, reported by Tacitus and Svetonius, on the basis of the knowledge on building techniques of the time. The second part reconstructs the content of the provision issued by the Roman Senate immediately after the tragedy and it looks into Tacitus relationship with Tiberius policy and with the legislative activity of the Senate itself.

⁶⁰ Si potrebbe ipotizzare che anche questa sezione della cronaca sia una rivisitazione tendenziosa della *relatio*, ma anche in questo caso si tratta di una mera congettura, a favore della quale milita soltanto la reiterazione, più avanti, del richiamo ai cinquantamila spettatori rimasti sotto le macerie come impulso alla convocazione del senato.

PAROLE CHIAVE

Anfiteatro; Senatoconsulto; Tiberio; Crollo

amphitheater; resolution of the senate; Tiberius; collapse

FRANCESCA PULITANÒ

Email: francesca.pulitano@unimi.it

